

TRIBUNALE di VENEZIA, sezione prima, gruppo fallimentare

Il GD,

RG. N 8/2019 Sovraindebitamento

Visto il ricorso depositato in data 30 maggio 2019 da PIETRO LIBERATI, nato a Napoli l'1/11/1975 C.F. LBRPTR75SO1F839L) appresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Massimo Cruciat, elettivamente domiciliato presso il medesimo, con cui è stato depositato un piano del consumatore ex legge n. 3/2012;

Creditori opposenti: nessuno

1) Parte istante, premessa l'esistenza dei requisiti di ammissibilità -perché consumatore sovra indebitato, non soggetto alle procedure previste per i soggetti fallibili, perché non ha fatto mai ricorso a procedimenti di composizione della crisi, non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, né risultano atti impugnati dai creditori, perché è stata rilasciata l'attestazione di fattibilità da parte del professionista incaricato,

propone un piano con cui, **premesse un attivo costituito dalla** messa a disposizione dei creditori

1) dell'immobile di proprietà comune dell'istante e della moglie Valeria Basile (che a sua volta è stata ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio) sito in Meolo, via Cà Tron n. 34, oggetto di esecuzione immobiliare da cui è stato realizzato, per la quota spettante un netto di € 34.500,00 (46.500 – 12.000 spese dell'esecuzione);

2) finanza esterna per complessivi € 32.400,00 da corrispondere ratealmente a mezzo di € 300,000 mensili per 9 anni da giugno 2019 a giugno 2027 costituita dalla messa a disposizione di € 300,000 quale risparmio del reddito mensile percepito (mentre vengono esclusi i pochi mobili di arredo e due veicoli perché vetusti e comunque necessari per esigenze lavorative dell'istante e della famiglia)

e posto **un passivo per totali € 167.959,90, meglio dettagliato alle pagine 3-5 del ricorso,**

Prevede:

il pagamento integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito la ricorrente, pari a totali € 22.427,49,79 (in dettaglio cfr pag. 7 del ricorso, al netto delle spese dell'esecuzione immobiliare);

il pagamento del 35,12 % del credito ipotecario (€ 98.245,00) di Intesa San Paolo oggi Penelope SVV srl, e del 3,09 della parte degradata a chirografo;

il pagamento integrale dei creditori privilegiati pari a € 5.132,52 (cfr in dettaglio pag. 8, primo specchio, trattasi di Agenzia delle Entrate e Veritas);

il pagamento del 3,09 % dei creditori chirografari pari a totali a € 128.827,38 (per il dettaglio cfr secondo specchio di pag. 8 del ricorso)



con pagamento entro 90 giorni dalla omologazione dell'accordo e dal trasferimento dell'immobile, quanto al credito ipotecario; mentre per gli altri creditori gradatamente nel termine di 9 anni: l'OCC provvederà con riparti semestrali a distribuire l'importo accumulato per effetto del versamento di € 300,00 mensili.

Si fa presente che il reddito attuale del Liberati, che ha goduto nel 2018 di un reddito mensile netto di € 1928, è del tutto insufficiente a sostenere i costi medi mensili perché alle spese necessarie, stimate con criteri statistici, per la famiglia, pari a € 1810,000, si aggiungono € 800,67 dovute come rimborso prestito a Pitagora spa e Santander Consumer Bank nonché a Carrefour Banque

In particolare parte istante assume la meritevolezza del Liberati perché, dopo l'acquisto dell'immobile in costanza di matrimonio quando il Liberati percepiva uno stipendio adeguato (€ 1452 per 13 mensilità) a sostenere la rata del mutuo ed anche la moglie era occupata (con uno stipendio di € 518 sempre per 13 mensilità), ma poi l'importo mensile del mutuo era lievitato da 800 a 1.000 e mensili ed era intervenuta separazione personale; l'istante aveva dovuto trovare una propria sistemazione abitativa con conseguente aumento delle spese di sostentamento proprio e della famiglia e non era stato più in grado di far fronte alle scadenze, specie del mutuo ancorché rinegoziato nel 2008, per dar corso prioritario alle spese di sussistenza ma l'insufficienza del reddito goduto lo aveva indotto a contrarre numerosi prestiti personali (con la stessa Intesa San Paolo, con Pitagora spa, con Santander Consumer Bank) per un carico complessivo di € 1.013,11 mensili e accumulando altresì saldo negativo sia sui due c/c (l'uno cointestato acceso sempre con Intesa San Paolo e l'altro con Banca di Monaster e del Sile) e attingendo alla carta di credito rateale accordata da Carrefour Banque. Dopo due anni, intervenuta riconciliazione con la moglie, il nucleo familiare si era allargato con la nascita dell'ultimogenita Emma. L'aggiudicazione a seguito espropriazione dell'immobile costituente casa coniugale ha comportato la necessità di reperire un immobile in locazione con un esborso mensile di € 580,00 che influisce negativamente sul budget familiare.

II) A seguito del decreto ex art. 12 *bis* l. n. 3/2012 del 18 giugno 2019, che non sospendeva la procedura esecutiva e fissava l'udienza del 17 settembre 2019, nessuno dei creditori si costituiva e la procedura è stata riservata per la decisione

III) Sussistono tutti i requisiti di legge per l'omologa del piano così come ripresi analiticamente in parte narrativa. Il ricorrente è un consumatore sovra indebitato, non soggetto alle procedure previste per i soggetti fallibili, non ha fatto mai ricorso a procedimenti di composizione della crisi, non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, né risultano atti impugnati dai creditori, perché è stata rilasciata l'attestazione di fattibilità da parte del professionista incaricato. In particolare ricorre la meritevolezza perché l'eccessivo indebitamento è dipeso da condizioni sfavorevoli, indipendenti dalla volontà del Liberati, che ha subito prima l'incremento del mutuo e poi ha dovuto procedere per necessità all'accensione di prestiti; gli stessi come anche il mancato ripiano dei c/c o del debito per utilizzo della carta di credito si collocano in questo contesto essendo del tutto intuibili e verosimili le esigenze e le spese indispensabili per il sostentamento personale nonché della moglie e della figlia della coppia (vitto, alloggio, vestiario, spese di assicurazione veicolo, spese mediche ecc).

La situazione del Liberati dimostra che all'epoca le società finanziarie non hanno valutato correttamente il merito creditizio del Liberati posto che la mancanza della possibilità di sostenere



ulteriori debiti emergeva dal raffronto tra il suo reddito, la quota mensile del debito ipotecario e le altre spese necessarie per il sostentamento personale e del nucleo familiare.

L'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, che ha considerato già inopponibile alla procedura il debito delle società finanziarie in caso di mancata considerazione del merito creditizio, trova conferma nelle disposizioni dell'ineundo Codice della Crisi. (art. 67, 3 c.) e pertanto va ribadita anche con la presente decisione. In ogni caso inoltre le cessioni del quinto successive alla prima non possono considerarsi tali degradando sommai a mera delegazione di pagamento che non integra alcun titolo di preferenza.

PQM

Omologa il piano del consumatore proposto in data 30 maggio 2019 da PIETRO LIBERATI, nato a Napoli l'1/11/1975 C.F. LBRPTR75SO1F839L);

Nomina Liquidatrice la dott.ssa Patrizia Zaniol;

Dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Venezia;

si comunichi a parte istante e all'OCC/- dott.ssa Patrizia Zaniol.

Venezia, 17 settembre 2019

Il Giudice

